

Alfonso Celotto

Lorenzo Saltari

COSTITUZIONE RAGIONATA

**IX edizione
2023**


**Neldiritto
Editore**

Art. 3

Tutti i **cittadini** hanno **pari dignità sociale** e sono **eguali davanti alla legge**, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della **Repubblica** rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Il principio di **eguaglianza formale**, contenuto nel primo comma, si rivolge anzitutto agli organi titolari del potere legislativo (il Parlamento e i Consigli regionali) vietando loro di approvare leggi che compiano discriminazioni tra soggetti meritevoli dello stesso trattamento o assimilazioni tra persone che, trovandosi in situazioni differenti, sarebbe giusto sottoporre a discipline diverse. Pertanto, l'affermazione del principio secondo cui "tutti ... sono eguali davanti alla legge" non comporta la necessità di una generalizzata parificazione di ogni situazione, non proibisce in assoluto discipline differenziate, ma, solo, implica il **contrasto con la Costituzione delle leggi che operino irragionevoli distinzioni tra situazioni affini o l'irrazionale parificazione di situazioni diverse**.

La Corte costituzionale, quale giudice delle leggi, è l'organo incaricato di verificare il rispetto, da parte del legislatore, del **principio di eguaglianza**. In particolare, la Corte è chiamata:

- a dichiarare l'illegittimità costituzionale delle classificazioni legislative che generano discriminazioni sulla base dei criteri indicati dall'art. 3 (sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali): si pensi, per es., ad una legge che circoscriva l'accesso alla magistratura alle sole persone di sesso maschile;
- a valutare la ragionevolezza delle classificazioni legislative che si basano su criteri diversi da quelli indicati dall'art. 3, co. 1, verificando la coerenza delle differenziazioni e delle assimilazioni compiute dalla legge tra varie situazioni o categorie di soggetti: la giurisprudenza costituzionale ha elaborato un più generale **principio di ragionevolezza** dell'ordinamento normativo, alla luce del quale la Corte (anche in assenza dei motivi di discriminazione espressamente menzionati dall'art. 3, co. 1) valuta se le parità o diversità di trattamento predisposte dalla legge per diverse situazioni messe a confronto risultano o meno giustificate da motivazioni logiche e razionali: alla luce di questo principio la Consulta potrebbe, ad es., annullare una norma di legge che punisca l'omicida con la stessa sanzione prevista per il ladro. Il giudizio di ragionevolezza implica il

confronto tra fattispecie sottoposte alla Corte attraverso l'impugnazione della norma di cui si dubita della ragionevolezza e di un'altra disciplina che rappresenta un termine di paragone o di raffronto: il *tertium comparationis*. Tale raffronto si esplica a partire da un ulteriore elemento, la *ratio legis*, ossia le finalità e gli scopi perseguiti dal legislatore. È alla stregua della *ratio legis* che si valuta la convergenza o divergenza tra due fattispecie.

Il secondo comma dell'articolo enuncia un diverso profilo del principio di eguaglianza sancendo il concreto impegno dei pubblici poteri a contrastare le disparità di condizioni che vi sono sul piano materiale tra gli individui o categorie di individui. Ciò è sancito al fine di creare effettive condizioni di eguaglianza tra i cittadini a prescindere dalla loro condizione economica o sociale di partenza. Tale **eguaglianza, che si definisce appunto sostanziale**, è il presupposto di successive norme costituzionali dirette ad attribuire una **tutela privilegiata ai soggetti e alle categorie ritenute economicamente o socialmente deboli**, in modo da garantire loro le medesime opportunità di godere dei diritti di libertà riconosciuti dalla Costituzione. Si pensi, in specie, alle disposizioni che mirano a tutelare i lavoratori subordinati (v. artt. 36 e 40) e a salvaguardare la donna lavoratrice e il lavoro minorile (v. art. 37); a quelle che assicurano l'assistenza sanitaria nei riguardi dei soggetti indigenti (v. art. 32, co. 1) e il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi ai capaci e meritevoli privi di mezzi (v. art. 33, co. 3); infine, a quelle che garantiscono il diritto di difesa ai soggetti non abbienti (v. art. 24, co. 2) ed il diritto al mantenimento a beneficio dei soggetti inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere (v. art. 38, co. 1).

Parole chiave

Cittadini: sebbene sia pacifica l'operatività del principio di eguaglianza anche rispetto agli apolidi e agli stranieri (sull'estensione agli stranieri dei diritti fondamentali che la Costituzione testualmente riconosce ai soli cittadini v. art. 10), l'art. 3 fa riferimento ai "cittadini" intendendoli quali elementi costitutivi della nazione e della patria, cioè di quella comunità che si riconosce come tale all'interno di un dato territorio.

La cittadinanza indica l'appartenenza di un soggetto ad uno Stato, condizione che attribuisce una serie di particolari diritti e doveri legati, appunto, alla partecipazione ad una determinata comunità nazionale, come il diritto di votare e di associarsi in partiti politici e il dovere di difendere la Patria prestando, nei casi previsti dalla legge, il servizio militare (v. art. 52): in particolare, gli artt. 48 e 49 riservano solo ai cittadini, escludendone gli stranieri, il godimento dei diritti politici, intendendo per tali quelli relativi alla partecipazione del popolo al governo della cosa pubblica, che si esercitano prendendo parte alle consultazioni dirette cui può essere chiamato il corpo elettorale (i referendum v. art. 75), ovvero associandosi in partiti politici ovvero eleggendo i propri rappresentanti e candidandosi alle elezioni degli organi pubblici elettivi (Parlamento, Consigli regionali e comunali, ecc.).

La cittadinanza italiana si acquista nei casi tassativamente previsti dalla legge (l. 5 febbraio 1992, n. 91): le cause che determinano l'acquisto della cittadinanza prendono in considerazione criteri diversi, come il luogo in cui avviene la nascita (ad esempio è cittadino chi nasce nel territorio italiano se entrambi i genitori sono ignoti) o la

cittadinanza dei genitori (ad esempio è cittadino il figlio di padre o madre cittadini) ovvero il verificarsi di eventi successivi alla nascita (ad esempio diviene cittadino il coniuge straniero di cittadino italiano quando, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica; acquista la cittadinanza lo straniero che, al momento del raggiungimento della maggiore età, dichiara di volere acquistare la cittadinanza italiana, quando risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica).

La cittadinanza si perde per espressa rinuncia in caso di acquisto di un'altra cittadinanza e residenza all'estero; sono previste varie forme di agevolazione al riacquisto della cittadinanza per chi l'ha perduta; inoltre, è sempre ammessa la doppia cittadinanza nel senso che una persona può avere, oltre a quella italiana, anche la cittadinanza di un altro stato.

Lo status di cittadino italiano comporta, anche, il possesso della cittadinanza europea e del complesso di diritti che i trattati ne fanno derivare: in base al diritto dell'Unione europea infatti *"è cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro"*, e questa qualità si traduce nel riconoscimento di una serie di diritti, come la libertà di circolare e soggiornare liberamente in ogni Paese dell'Unione (v. art. 16) e la facoltà di votare e di essere eletti alle elezioni del Parlamento europeo.

Pari dignità sociale: il riconoscimento della pari dignità sociale comporta che la dignità dell'uomo è riconosciuta prescindendo completamente da considerazioni relative al titolo rivestito, alla classe sociale di appartenenza e/o all'occupazione o professione esercitata.

Eguali davanti alla legge: il principio di eguaglianza formale (art. 3, co. 1) si impone, oltre che al legislatore (al quale è precluso adottare norme che introducano discriminazioni che non siano basate su un criterio di ragionevolezza), anche ai pubblici funzionari, i quali hanno l'obbligo di agire in modo imparziale nei confronti di tutti i destinatari della loro azione (v. art. 98).

La promozione dell'eguaglianza: il presupposto del principio di eguaglianza sostanziale (art. 3, co. 2) risiede nella consapevolezza che la sola eguaglianza formale è insufficiente. Nella concreta realtà le condizioni materiali presentano situazioni di profonda diversità, per questo la Costituzione chiede programmaticamente che siano poste in essere azioni volte a promuovere anche, e innanzitutto, l'eguaglianza sostanziale. Tale compito spetta alla "Repubblica" e consiste in specie nella rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano la libertà e l'eguaglianza di tutti; il fine da perseguire corrisponde al "pieno sviluppo della persona umana" e nell'"effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale". In questa previsione può scorgersi la base giuridica in forza della quale lo Stato italiano è uno Stato sociale o del benessere (*Welfare-State*).

Repubblica: v. art. 2.